

Codice A1618A

D.D. 26 giugno 2026, n. 486

L.r. 45/1989 - Autorizzazione di variante in corso d'opera relativa alla integrazione dei quantitativi di movimentazione terra (scavi e riporti) per lavori di costruzione di sala degustazione nel Comune di Castiglione Falletto (CN), Località Pugnane n.8. - Intervento precedentemente autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 234/A1618A/2024 del 04/04/2024.



ATTO DD 486/A1618A/2026

DEL 26/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.r. 45/1989 – Autorizzazione di variante in corso d’opera relativa alla integrazione dei quantitativi di movimentazione terra (scavi e riporti) per lavori di costruzione di sala degustazione nel Comune di Castiglione Falletto (CN), Località Pugnane n.8. - Intervento precedentemente autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 234/A1618A/2024 del 04/04/2024.

1. PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 234/A1618A/2024 del 04/04/2024 della Regione Piemonte è stata rilasciata *omissis*, l’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 per la realizzazione di nuova cantina vinicola, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Castiglione Falletto (Loc. Pugnane n. 8), su terreni censiti al NCT nel Comune di Castiglione Falletto al Foglio n. 7, mappali 12, 13, 212, interessante una superficie modificata/trasformata totale di 2.807 mq, tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 5.794 mc;

- con D.D. n. 590/A1618A/2025 del 06/08/2025 della Regione Piemonte è stata rilasciata alla ditta *omissis*, l’autorizzazione di variante in corso d’opera e contestuale voltura, rispetto a quanto precedentemente stabilito con D.D. 234/A1618A/2024 del 04/04/2024 e ai sensi della L.R. n. 45/1989 per la realizzazione di nuova cantina vinicola, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Castiglione Falletto (Loc. Pugnane n. 8), su terreni censiti al NCT nel Comune di Castiglione Falletto al Foglio n. 7, mappali 12, 13, 212, interessante una superficie modificata/trasformata totale di 2.816 mq (variante in aumento), tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 4.445,16 mc (variante in riduzione);

- in data 18/03/2026 (ns. protocollo n. 00043186 del 19/03/2026) è pervenuta dalla titolare dalla medesima Ditta, per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, istanza di variante in corso d’opera rispetto all’intervento autorizzato con D.D. n. 234/A1618A/2024 del 04/04/2024, ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, per la

integrazione dei quantitativi di movimentazione terra (scavi e riporti) per lavori di costruzione sala degustazione a NCT nel Comune di Castiglione Falletto, Foglio n. 7, mappali 12, 13, 212, interessanti una superficie modificata/trasformata di 102,5 mq (variante in aumento), tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 90,43 mc (variante in aumento);

2. VISTI gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnica variante
- relazione di approfondimento geologico
- elaborati grafici

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 00046088 del 24/03/2026 di questo Ufficio, con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole senza prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 21/05/2026 (ns. prot. n. 00077313), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A) nel quale veniva inoltre indicato che parte dei lavori oggetto di variante di cui all'istanza **erano in parte già realizzati**;

5. CONSIDERATO che in data 05/06/2026 (ns. prot. n. 00085351) il Settore scrivente inoltra *omissis*, provvedimento di diffida, adottato con Determinazione Dirigenziale n. 407/A1618A/2026 del 29/05/2026, alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria, a seguito di lavori eseguiti in difformità rispetto alla autorizzazione rilasciata con D.D n. 234/A1618A/2024 del 04/04/2024;

6. CONSIDERATO che - in data 10/06/2026 (ns. prot. n. 00087926 del 11/06/2026), perveniva istanza in sanatoria al Settore Tecnico Piemonte Sud, per il tramite del SUE territorialmente competente *omissis*, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per la integrazione dei quantitativi di movimentazione terra (scavi e riporti) per lavori di costruzione di sala degustazione, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, a NCT nel Comune di Castiglione Falletto, Foglio n. 7, mappali 12, 13, 212, interessanti una superficie modificata/trasformata di 102,5 mq (variante in aumento), tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 90,43 mc (variante in aumento);

7. RICHIAMATA la nota prot. n. 00093323 del 22/06/2026 di questo Ufficio, con cui è stato richiesto un aggiornamento del parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

8. VISTA la nota del Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica pervenuta il 22/06/2026 (ns. prot. n. 00093592), allegata alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato B), con cui si ribadisce la validità del parere espresso dal medesimo Settore, citato al precedente punto 4;

9. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

10. PRESO ATTO CHE:

- l'autorizzazione rilasciata con Determina Dirigenziale n. 234/A1618A/2024 del 04/04/2024 ha una validità di 36 mesi a partire dalla data di tale provvedimento;

- l'intervento risulta esente da deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89 e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 e l.r. 45/89, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agrosilvopastorale del territorio;

11. DATO ATTO CHE, con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

12. RITENUTO di mantenere valida la durata del precedente Provvedimento oggetto di variante, citato al precedente punto 1., secondo trattino, e di confermare tutte le considerazioni e le prescrizioni tecniche in esso contenute;

13. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

14. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

14. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

15. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUE dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali di competenza;

16. CONCLUSA l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e considerato che le opere oggetto della presente sanatoria risultano già rappresentate negli elaborati inviati dalla ditta, per il tramite del SUAP territorialmente competente, in data 18/03/2026 (ns. prot. n. 00043186 del 19/03/2026) e per il tramite del SUE territorialmente competente, in data 10/06/2026 (ns. prot. n. 00087926 del 11/06/2026) al Settore scrivente, visti i pareri favorevoli senza prescrizioni, rilasciati dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con note pervenute il 21/05/2026 (ns. prot. n. 00077313) e il 22/06/2026 (ns. prot. n. 00093592), la proposta di variante in corso d'opera è ritenuta ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitati pareri geologici del competente Settore Tecnico Regionale (Allegati A e B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE la proposta di variante in corso d'opera, rispetto a quanto precedentemente stabilito con D.D. 234/A1618A/2024 del 04/04/2024, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, *omissis* per la realizzazione degli interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico relativi alla integrazione dei quantitativi di movimentazione terra (scavi e riporti) per lavori di costruzione di sala degustazione nel Comune di Castiglione Falletto, Località Pugnane, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Castiglione Falletto, Foglio n. 7, mappali 12, 13, 212, interessanti una superficie modificata/trasformata di 102,5 mq (variante in aumento), tutti non boscati, e per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 90,43 mc (variante in aumento).

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni contenute negli allegati A e B al presente provvedimento, dei quali costituiscono parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del

territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI CONFERMARE il termine entro cui dovranno concludersi i lavori stabilito nella D.D. di autorizzazione n. 234/A1618A/2024 del 04/04/2024, ovvero **entro 36 mesi** a far data dal citato provvedimento.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. dovrà essere comunicata, al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri Forestale di Alba la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per l'Edilizia dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali di competenza;

G. DI DARE ATTO che l'intervento risulta esente da deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89 e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 e l.r. 45/89, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agrosilvopastorale del territorio;

H. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

I. DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale

avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo